



Newsletter n.1 del 01.05.2018

Informazione su:

- A) novità normative e giurisprudenziali più rilevanti intervenute.
- B) Osservatorio della giurisprudenza di merito pratese.
- C) Professione Forense.

SEZIONE A

Novità normative e giurisprudenziali più rilevanti intervenute

1) Legge delega 155/2017 – nuove disposizioni su crisi ed insolvenza.

BOZZE DECRETI ATTUAZIONE

1. [CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA](#)
2. [DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA](#)
3. [MODIFICHE AL CODICE CIVILE](#)

Si pubblicano le bozze consegnate al governo dalla commissione "Rordorf" per l'attuazione della Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza LEGGE 19 ottobre 2017, n. 155 - G.U. n.254 del 30-10-2017.

Le bozze sono in attesa di conferma da parte del governo per l'emanazione dei corrispondenti decreti per i quali non vi è ancora certezza di pubblicazione.

2) Legge Finanziaria 2018, comma 474: MODIFICA ALL'ART. 2751 BIS N. 2 C.C.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018

MODIFICA ALL'ART. 2751 BIS N. 2 C.C.: "474.All'articolo2751- Bis, numero 2), del codice civile, dopo le parole: «le retribuzioni dei professionisti» sono inserite le seguenti: «, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto.».

La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA.

3) [Attuazione del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, coordinato con la legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119\), recante: "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione."](#)

Si evidenzia che a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 5 dicembre 2017 nella Gazzetta Ufficiale del 10.01.2018 n. 7 è stata accertata la piena funzionalità del Portale Vendite Pubbliche, ovvero sia del portale internet messo a disposizione dal Ministero stesso per la pubblicità delle vendite dei beni di tutte le procedure esecutive e concorsuali in genere, così come previsto dall'art 161-quater delle disp. att. del c.p.c.

Decorso 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, decade l'obbligo dell'affissione "cartacea" per tre giorni, mentre diventa obbligatoria a carico del professionista delegato/curatore/liquidatore giudiziario la pubblicazione sul Portale Vendite Pubbliche di tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge, così come previsto dal novellato comma 1 dell'art 490 c.p.c.

Inoltre, dopo 90 gg dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale le vendite telematiche immobiliari sono obbligatorie e le richieste di visita agli immobili sono formulate solo attraverso il portale ed evase entro 15 gg dalla domanda.

Infatti, decorso il termine di cui sopra, le visite ai beni in vendita, in ossequio al nuovo disposto dell'art 560 5 comma c.p.c., verranno richieste solo telematicamente; mentre le vendite dei beni si svolgeranno prevalentemente in via telematica ai sensi del 4 comma dell'art 569 c.p.c.

- 4) [**CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZA 5/2018 Intervento sulla Legge 31 luglio 2017, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale".**](#)

Su ricorso della Regione Veneto, la Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del D.L.n. 73/2017, convertito dalla L. 119/2017, che ha introdotto l'obbligatorietà per 10 vaccinazioni per i minori fino ai 16 anni di età, con la previsione, in ipotesi di inadempimento, di sanzioni amministrative pecuniarie (previa contestazione da parte della ASL di competenza) e del divieto di accesso ai servizi educativi per la sola infanzia; tale obbligo deve trovare osservanza anche da parte dei minori stranieri non accompagnati presenti sul suolo italiano.

La Consulta, con la pronuncia n. 05/2018, ha quindi affermato che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo, anche nel suo contenuto di libertà di cura, con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse dell'intera collettività, nonché, proprio nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse primario del bambino, quale soggetto da tutelare e salvaguardare in ipotesi di "carenze" nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori.

Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del Legislatore per le modalità attraverso le quali attuare una prevenzione efficace contro le malattie infettive e, nel caso di specie, data la diminuzione drastica nel tempo delle vaccinazioni, il Legislatore ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale.

- 5) [**SEZIONI UNITE 1653/2018 - Nullità relativa ex art. 23 \(TUF\) D.lgs. 24/2/1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**](#)

Le Sezioni Unite sono intervenute sulla nullità relativa (ex art. 23 TUF e 117 TUB) ed hanno enunciato il seguente principio di diritto:

"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del d.lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato over sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti."

Art 23 (Contratti) D.lgs. 24/2/1998, n. 58 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano

o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal caso nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi di investimento né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art 117 D.lgs. 1 settembre 1993, n.385 Testo Unico Bancario (TUB)

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

2. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

6) Sezioni Unite 23601/2017 L'accordo occulto, con cui i contraenti, hanno pattuito il pagamento di un canone di locazione di un immobile ad uso non abitativo, superiore a quello dichiarato, resta nullo anche se viene registrato

Le Sezioni Unite con questa ultima pronuncia ad integrazione della sentenza a Sezioni Unite n. 18213 del 17.09.15 ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso;

2) Il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente;

3) E' nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione.

7) Riforma dell'ordinamento penitenziario. Camera dei Deputati Atto n. 501

8) La nuova disciplina delle intercettazioni. D.lgs n. 206 del 29/12/2017

9) Cass., ord., 6 dicembre 2017, n. 29301 Pres. Campanile – Rel. Sambito

Prova testimoniale – Capacità del teste – Funzioni di testimone e di difensore – Compatibilità – Condizioni (C.p.c. art. 246)

[1] *Non sussiste incompatibilità tra l'ufficio di testimone e l'assunzione della difesa tecnica qualora i due ruoli siano svolti in fasi o gradi diversi del medesimo processo.*

10) Decreto Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile

che modificata e integra i parametri ex DM 55/2014

SEZIONE B

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA DI MERITO PRATESE

A) DIRITTO CIVILE

1) [Ordinanza in materia di vaccinazioni dott.ssa Simoni](#)

B) DIRITTO PENALE

1) Tribunale di Prato, in composizione collegiale. Pres. De Luca. Est. Mancini. Sent. n. 1582/17 del 6/10/17, dep. 29/12/17. Bancarotta fraudolenta.

Bancarotta fraudolenta - Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni condotti in leasing. Sussistenza della prova del valore negativo della locazione finanziaria alla data del fallimento – Irrilevanza.

Ad avviso del Tribunale, deve ritenersi la responsabilità penale dell'amministratore che distrae un bene condotto in leasing entrato nella sua disponibilità, al di là che il contratto risulti precedentemente risolto per inadempimento e che l'ammontare dei ratei scaduti, compreso il canone per il riscatto, sia superiore al valore commerciale del bene alla data del fallimento.

La decisione si colloca sul solco tracciato da Cass., sez. V, 17/06/2016, (ud. 17/06/2016, dep.20/10/2016), n. 44350, secondo la quale, in tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in leasing, ritiene che ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di leasing (traslativo o di godimento) (Cass., Sez. 5, n. 44898 del 1 ottobre 2015, Cantore, Rv. 265509).

Nondimeno, la decisione attenzionata non pare tenere conto di altro sviluppo giurisprudenziale che, in materia di bancarotta relativa alla contestazione di distrazione di beni acquisiti in leasing, ha ritenuto decisivo l'accertamento sulla concretezza del pericolo cagionato, ovvero se la distrazione di beni in leasing avesse determinato un effettivo nocumento nei confronti dei creditori, nocumento escluso quando ad esempio elevati sarebbero stati i debiti a carico della curatela per il mancato pagamento del canone di leasing da parte dell'imprenditore (conformi Sez. 5, n. 30492 del 23/04/2003, ric. Lazzarini, Rv. 22770; Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011 (dep. 2012), Cannarozzo, Rv. 251996)

SEZIONE C

PROFESSIONE FORENSE

1) Equo compenso

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/12/2017 n. 302 Legge bilancio 2018 (legge 27/12/2017 n. 2015). Questa , ai commi 487 e 488, disciplina l'equo compenso spettante ai professionisti compresi gli avvocati. La Norma sanziona con la nullità ogni patto che stabilisca un compenso "non equo" per i liberi professionisti cioè quando risulti non proporzionato alla quantità e alla qualità dell'opera svolta, ed al contenuto e alle caratteristiche della prestazione nonché non conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia.

Legge Bilancio 2018 comma 487

487. All'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « tenuto conto dei » sono sostituite dalle seguenti: « e conforme ai »;

b) al comma 5, alinea, le parole: « , salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, » sono soppresse.

c) al comma 6:

1) le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) »;

2) le parole: « anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione » sono soppresse;

d) il comma 9 e' abrogato.

Legge Bilancio 2018 comma 488

488. All'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste ».

Commento:

E' stato modificato l'art. 19-quaterdecies del D.L. n. 148/2017, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati (che, a sua volta, ha introdotto un articolo 13-bis nella legge forense n. 247 del 2012) (riguardo alle altre professioni, cfr. infra). Si tratta della disposizione, di recentissima introduzione, volta a garantire all'avvocato, nonché a tutti gli altri lavoratori autonomi il diritto a percepire un compenso equo nei rapporti con clienti diversi dai consumatori (quindi con clienti c.d. forti, come banche e assicurazioni). La disposizione approvata interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso prevedendo: un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un DM Giustizia; la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione; l'eliminazione della disposizione

che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile). Si ricorda che il comma 2 del citato art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 – non modificato dall'emendamento – estende la disciplina sull'equo compenso degli avvocati, in quanto compatibile, anche a tutte le altre professioni. Il comma 488, introdotto sempre dalla Camera su richiesta della Ragioneria dello Stato, ha inserito, dopo il comma 4, un comma all'articolo 19-quaterdecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n. 148 prevedendo che le disposizioni del predetto articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste".

Valenza temporanea: Relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c. c., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto. (Cass. civ., sez. III, 26 gennaio 2006, n. 1689, in Giust. civ. Mass. 2006) In poche parole, secondo una prima ricostruzione si può ritenere che l'intervento successivo del legislatore in materia di equo compenso non incide sull'atto (validamente) perfezionatosi rendendolo invalido ma solo sul rapporto contrattuale in corso, caducandone l'efficacia (c.d. "inefficacia successiva"); anche sotto il profilo del rispetto della buona fede contrattuale. Per effetto di queste modifiche il testo attuale dell' "Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie)" è ora il seguente: "Art. 13-bis. (Equo compenso e clausole vessatorie)" 1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti

nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo. 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria. 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 5. In particolare, si considerano vessatorie, le clausole che consistono: a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

2) [Ordinanza n. 24492/2016 della VI sezione civile della Corte di Cassazione](#)

In merito di tutela del compenso spettante all'Avvocato si segnala la recente sentenza della cassazione n. 24492/2016. Secondo tale sentenza i "minimi" di cui ai parametri del DM n. 55/2014 sono "inderogabili" anche in sede di liquidazione giudiziale.

3) Proroga tirocinio facoltativo presso ufficio del processo

è prorogato fino al 31 dicembre 2018 il periodo di dodici mesi per lo svolgimento, da parte dei soggetti che hanno svolto il tirocinio formativo e fanno parte dell'ufficio del processo, di un ulteriore periodo di perfezionamento.

4) Società tra avvocati

Modificata la legge forense (legge n. 247 del 2012) per intervenire sulla disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria. In particolare, la formulazione dell'art. 4-bis della legge forense è integrata con due nuovi commi, per prevedere:

- l'inserimento obbligatorio, nella denominazione sociale, dell'indicazione "società tra avvocati";

- una maggiorazione percentuale del contributo integrativo da applicare ai corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e l'obbligo di riversamento annuale alla Cassa nazionale di previdenza forense;
- l'obbligo della Cassa forense di adottare entro un anno un regolamento per l'attuazione della suddetta disciplina.

5) Iscrizione albo giurisdizioni superiori

Prorogato di un altro anno -passando da cinque a sei- la disciplina transitoria riguardante l'iscrizione all'albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

6) Modificato l'articolo 2751-bis del codice civile in tema di crediti privilegiati

La modifica è volta a specificare che hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ma anche i crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per IVA.

Si rimanda al testo di legge ed al Dossier dell'Ufficio Studi del Senato